CAMERA DEI DEPUTATI N. 3320

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, MICELI, LO PORTO, PELLEGATTA

Presentata il 3 dicembre 1985

Adeguamento dell'assegno straordinario per le ricompense al valor militare

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Sottoponiamo alla vostra attenzione l'opportunità di adeguare l'assegno straordinario per le ricompense al valor militare al mutato valore della nostra moneta.

Contemporaneamente proponiamo di ridurre, almeno in parte, il divario che in questi ultimi anni si è determinato fra l'assegno che accompagna la massima ricompensa al valor militare e le altre decorazioni.

Mentre l'assegno per la medaglia d'oro ha avuto un progressivo e costante allineamento al valore della lira, quello per la medaglia d'argento, per quella di bronzo e per la croce di guerra sono rimasti fermi, ormai da troppi anni.

Ecco quindi la ragione della nostra proposta di legge, che intende risolvere anche un punto controverso, cioè se le decorazioni al valor militare concesse al di fuori di un dichiarato periodo bellico debbano, o meno, essere accompagnate dall'assegno. Per noi la risposta, inequivocabilmente è sì. Ne spieghiamo i motivi.

Premesso che, per il regio decreto 4 novembre 1932, n. 1432, « le decorazioni al valor militare sono istituite per esaltare gli atti di eroismo militare, segnalando come degni di pubblico onore gli

autori di essi e suscitando ad un tempo lo spirito di emulazione negli appartenenti alle forze militari », e premesso ancora che le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo possono essere concesse « per imprese di carattere militare compiute in tempo di pace », è evidente che quando sia stato compiuto « un atto d'ordinamento che avrebbe potuto omettersi senza mancare al dovere ed all'onore » non è possibile ammettersi la dissociazione della ricompensa dall'assegno che l'accompagna.

Affidiamo quindi agli onorevoli colleghi l'approvazione di questa proposta di legge, che nel suo intimo significato morale trascende gli stessi valori economici.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1986, l'assegno straordinario per le ricompense al valore militare è stabilito nel seguente ammontare annuo:

	Lire
medaglia d'oro	3.500.000
medaglia d'argento	1.000.000
medaglia di bronzo	500.000
croce di guerra	250.000

ART. 2.

L'assegno straordinario per le ricompense al valor militare concesse « alla memoria » è attribuito integralmente al coniuge superstite, alle persone assimilate al coniuge superstite, ed in mancanza agli orfani, ed in loro assenza ai genitori.

ART. 3.

L'assegno straordinario per le ricompense al valor militare concesse a « viventi » è riversibile nella sua totalità unicamente in favore del coniuge superstite.

ART. 4.

L'assegno straordinario di cui ai precedenti articoli è attribuito per tutte le ricompense concesse al valor militare, anche quando l'atto di coraggio sia stato compiuto al di fuori di un fatto bellico.

ART. 5.

L'assegno straordinario, anche nel caso di riversibilità, è esente da tasse, imposizioni, trattenute di qualsiasi genere; non concorre alla formazione del reddito personale, né dell'assegno ereditario; non è pignorabile né sequestrabile.